

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 96

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

TRIVA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 479 DEL CODICE PENALE (FALSO IDEOLOGICO COMMESSO DA PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI, CONTINUATO) E PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 324 DEL CODICE PENALE (INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BONIFACIO)

il 14 febbraio 1978

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 8 febbraio 1978.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena mi ha inviato l'alegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Triva Rubes per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta facendo presente che, giusta comunicazione del Procuratore generale della Repubblica di Bologna, non sono stati trasmessi gli atti processuali originali « per consentire il sollecito prosieguo dell'istruttoria ed evitare il maturarsi della

prescrizione nei confronti degli altri imputati ».

Lo stesso Procuratore generale ha fatto presente che saranno inviati gli estratti degli atti necessari, se ritenuti indispensabili.

*Il Ministro
BONIFACIO*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Si richiede l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura penale a carico di: Triva Rubes, nato a Mantova il 16 febbraio 1921,

domiciliato a Modena, via Bentivoglio, 17, deputato al Parlamento,

imputato

a) in concorso con Zanasi Gian Paolo — del delitto di cui agli articoli 81 capoverso, 110, 479 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di sindaco *pro-tempore* del comune di Modena ed il secondo quale imprenditore edile, legale rappresentante della Società per azioni Villaggio Zeta Due, in più occasioni, stipulavano n. 3 convenzioni preliminari al rilascio di licenze edilizie allo Zanasi per edificare su aree destinate all'edilizia popolare ai sensi degli articoli 1 e 16 legge 18 aprile 1962, n. 167, nelle quali, contrariamente al vero, veniva attribuita alla citata Società per azioni Villaggio Zeta Due la qualità di proprietaria delle aree per le quali veniva richiesta la licenza edilizia.

In Modena il 14 luglio 1969 ed il 16 aprile 1970;

b) del delitto di cui all'articolo 324 del codice penale perché, in qualità di sindaco *pro-tempore* del comune di Modena, dopo avere espresso, nella funzione di Presidente della Commissione per il coordinato utilizzo delle aree destinate all'edilizia popolare, parere favorevole all'intervento diretto dei privati sulle aree stesse, ai sensi dell'articolo 16 legge 18 aprile 1962, n. 167, al fine di favorire la speculazione edilizia dell'imprenditore Zanasi Gian Paolo, prendeva privato interesse negli atti del proprio ufficio dapprima stipulando le convenzioni ideologicamente false di cui al capo precedente onde permettere allo Zanasi, non giuridicamente proprietario dei terreni, di ottenere la licenza edilizia sugli stessi e quindi successivamente omettendo di accertare che le convenzioni fossero trascritte come previsto dall'articolo 5 legge 21 luglio 1965, n. 904, ed infine omettendo di curare, ai sensi dell'articolo 32 legge 22 ottobre 1971, n. 865, la espropriazione dei terreni oggetto delle precedenti convenzioni e per i quali non era stata ancora rilasciata licenza edilizia.

In Modena dal 14 luglio 1969 fino al marzo 1972.

Nei primi giorni dell'ottobre 1976 un Comitato cittadino modenese, autodefinitosi « Comitato per una città a misura d'uomo » esponeva una serie di manifesti poi definiti « lenzuolata », nei quali venivano mosse aspre critiche anche dal punto di vista penale, all'operato degli amministratori modenesi con particolare riguardo allo sviluppo edilizio relativo a diverse zone della città. Qualche giorno dopo le stesse accuse venivano reiterate in una seduta del consiglio comunale, dal consigliere DC Carlo Giovanardi e quindi della vicenda si interessava la stampa nazionale ed in particolare il quotidiano *Resto del Carlino*.

Su esplicita richiesta pervenuta dalla Procura generale della Repubblica di Bologna, in data 11 ottobre 1976, questo ufficio apriva una formale inchiesta onde accertare la veridicità di quanto lamentato, potendosi ravvisare nei fatti stessi, estremi di reato.

Una prima serie di indagini veniva disposta tramite la Squadra Mobile della locale Questura la quale riferiva con rapporto in data 26 marzo 1977.

Dal citato rapporto mentre emergeva la insussistenza di fatti penalmente rilevanti nella maggior parte delle lamentate circostanze, si evidenziava al contrario una serie di irregolarità relative allo sviluppo edilizio della zona di « San Faustino » che facevano sorgere il sospetto di una preordinata volontà dei pubblici amministratori ed in particolare di quelli che con gli imprenditori edili avevano avuto più diretti rapporti (Sindaco, Assessore all'urbanistica) di favorire la speculazione edilizia di alcuni imprenditori ed in particolare di tale Zanasi Gian Paolo all'epoca Presidente della Società per azioni « Villaggio Zeta Due ».

Risultava infatti che buona parte della citata zona di « San Faustino », in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, era stata destinata all'edilizia economica e popolare; che la Commissione per il coordinato utilizzo per le aree PEEP, aveva espresso parere favorevole per l'interven-

to dei privati proprietari, sulle aree stesse, onde evitare la prevista espropriazione, e che lo Zanasi, procurandosi la disponibilità delle aree stesse, con successive operazioni aveva potuto effettuare dei relevantissimi guadagni, mentre in definitiva le costruzioni poi realizzate erano risultate del tutto difformi da quelle che lo spirito della legge prevedeva, e che i canoni d'affitto conseguentemente richiesti per tali abitazioni, erano del tutto esorbitanti rispetto alle stesse previsioni della legge.

In sostanza può ritenersi che la speculazione edilizia dello Zanasi sia stata agevolata dai pubblici amministratori, nel seguente modo: lo Zanasi mediante compromessi, mai registrati e mai esibiti, avrebbe acquisito la disponibilità di vaste aree edificabili di proprietà di privati che o non avevano voluto richiedere la relativa licenza o non avevano potuto ottenerla per varie cause; evidentemente trattandosi di terreni soggetti ad espropriazione, lo Zanasi aveva potuto acquistarli per somme relativamente modeste. Successivamente l'imprenditore edile, dovendo prima di richiedere le licenze edilizie stipulare con il Comune delle convenzioni preliminari previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, pur non essendo giuridicamente proprietario dei terreni era stato ammesso a stipulare le convenzioni stesse, nelle quali alla società da lui rappresentata, era stata falsamente attribuita la qualifica di « proprietaria dei terreni »; così da un lato lo Zanasi aveva potuto realizzare una massiccia evasione fiscale non regolarizzando mai le promesse di vendita, e dall'altro rivendendo in breve lasso di tempo i terreni stessi ad altre società, aveva potuto realizzare altissimi guadagni. Successivamente all'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, poiché lo Zanasi o i suoi aventi causa (in maniera sostanziale ma non formale) non avevano ancora ottenuto le licenze edilizie, i terreni stessi avrebbero dovuto essere espropriati in quanto la citata legge faceva eccezione esclusivamente per i terreni ceduti in proprietà a singoli od a cooperative che aves-

sero i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari; al contrario non solo nessuna espropriazione venne promossa dal Comune di Modena, ma successivamente in data 15 marzo 1974, venne stipulata una nuova convenzione (quando ormai per legge non potevano più essere stipulate), nella quale si facevano confluire, con alcune parziali modifiche, quelle precedenti, facendo falsamente figurare che gli attuali stipulanti (effettivamente e giuridicamente proprietari dei terreni), fossero aventi causa dei precedenti stipulanti, mentre nessun passaggio di proprietà ovviamente era mai avvenuto, e ciò al fine evidentemente di sanare la validità delle precedenti convenzioni.

Inoltre contrariamente al preciso disposto della legge (articolo 5 legge 21 luglio 1965, n. 904), le licenze edilizie, concesse tardivamente dopo l'entrata in vigore della legge n. 865 del 1971 furono rilasciate senza richiedere la trascrizione delle convenzioni (trascrizione impossibile tenuto conto che originariamente gli stipulanti non erano proprietari dei terreni) ed infine, sempre in dispregio della legge sull'edilizia popolare che prevedeva la costruzione di edifici destinati esclusivamente ad abitazioni, furono autorizzate costruzioni relative ad uffici e negozi, ed in complesso aventi carattere non certamente economico.

Infine non fu esercitata la vigilanza prevista dall'articolo 32 legge 17 agosto 1942, n. 1150, per accertare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge, e per promuoverne eventualmente la demolizione.

Nel suddescritto comportamento tenuto dai pubblici amministratori ed in particolare dai sindaci *pro-tempore* e dall'assessore all'urbanistica che, a prescindere dall'ipotizzabile concorso di altri organi, anche collegiali, avevano quanto meno la possibilità di influire più o meno direttamente sulle scelte urbanistiche, questo ufficio, a prescindere dalla possibilità di ipotizzabili episodi di corruzione, allo stato non dimostrabili, ha ritenuto di ravvisare gli estremi dei reati di falso ideo-

logico in atto pubblico ed interesse privato in atti d'ufficio.

Poiché il Triva Rubes, attualmente deputato al Parlamento, era negli anni 1969-1972 (anni in cui iniziò la stipula delle convenzioni con lo Zanasi) Sindaco del Comune di Modena e Presidente della Commissione per il coordinato utilizzo delle aree PEEP, questo ufficio ritiene di dover procedere a suo carico per le responsabilità relative al suindicato periodo.

In particolare a carico del Triva sono emerse responsabilità commissive in ordine alla stipulazione delle tre convenzioni ideologicamente false ed invalide con lo Zanasi e successivamente omissive per non aver richiesto la trascrizione delle convenzioni stesse e per non aver promosso la espropriazione dei terreni ogget-

to di convenzione e per i quali non era ancora stata rilasciata licenza edilizia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 865 del 1971.

Si fa presente che l'indiziato, dopo la formalizzazione dell'istruttoria, richiesta da questo ufficio in data 18 ottobre 1977, si è spontaneamente presentato al Giudice istruttore, ai sensi dell'articolo 250 del codice di procedura penale per rendere le proprie giustificazioni.

Per tali motivi si richiede a codesta onorevole Camera dei Deputati la necessaria autorizzazione ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura penale.

Modena, 23 gennaio 1978.

Il sostituto procuratore della Repubblica
LUIGI ALBANO